



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 28 aprile 2006 (03.05)
(OR. en)**

8752/06

**Fascicolo interistituzionale:
2004/0165 (COD)**

FSTR	26
SOC	197
CADREFIN	110
CODEC	393
OC	320

NOTA

del: Gruppo "Misure strutturali"

al: Coreper/Consiglio

n. docc. prec.: 6197/06 FSTR 2 SOC 59 CADREFIN 24 CODEC 125
15944/05 FSTR 66 SOC 521 CADREFIN 272 CODEC 1201
11942/05 FSTR 56 SOC 333 CADREFIN 165 CODEC 699
10687/05 FSTR 49 SOC 284 CADREFIN 141 CODEC 565
9992/05 FSTR 44 SOC 262 CADREFIN 125 CODEC 492
7937/05 FSTR 25 SOC 155 CADREFIN 65 CODEC 231
8631/05 FSTR 34 SOC 192 CADREFIN 96 CODEC 309

n. prop. Com: COM(2004) 493 defin. (11636/04 FSTR 17 SOC 367 CADREFIN 22)

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo (FSE)
- Accordo politico

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine delle consultazioni per Bulgaria e Romania: 2 maggio 2006

Si allega per il Coreper/Consiglio il testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo (FSE), nella prospettiva di un accordo politico.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo al Fondo sociale europeo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 148,

vista la proposta della Commissione ¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, ²

visto il parere del Comitato delle regioni ³,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁴,

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

considerato quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. (...), recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e sul Fondo di coesione ¹, stabilisce il quadro d'azione dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione e fissa in particolare gli obiettivi, i principi e le norme in materia di partenariato, programmazione, valutazione e gestione. È pertanto necessario definire la missione del Fondo sociale europeo (FSE) in relazione ai compiti previsti all'articolo 146 del trattato e nel contesto dello sviluppo, portato avanti dagli Stati membri e dalla Comunità, di una strategia coordinata a favore dell'occupazione, come sancito all'articolo 125 del trattato. A fini di chiarezza è necessario sostituire il regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo sociale europeo ².
- (2) Occorre stabilire disposizioni specifiche concernenti il tipo di attività che possono essere finanziate dall'FSE nell'ambito degli obiettivi definiti nel regolamento (CE) n. (...) recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e sul Fondo di coesione.
- (3) L'FSE rafforzerà la coesione economica e sociale migliorando le possibilità di occupazione nel quadro dei compiti affidati all'FSE ai sensi dell'articolo 146 del trattato, nonché dei compiti affidati ai Fondi strutturali ai sensi dell'articolo 159 del trattato, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. (...) recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e sul Fondo di coesione.
- (4) Detto orientamento assume una maggiore rilevanza alla luce delle sfide legate all'allargamento dell'Unione e al fenomeno della globalizzazione economica. In detto contesto è imprescindibile riconoscere l'importanza del modello sociale europeo e della sua modernizzazione.

¹ GU C (...) del (...), pag. (...).

² GU L 213 del 13.08.99, pag. 5.

- (5) In conformità degli articoli 99 e 128 del trattato e al fine di riorientare la strategia di Lisbona sulla crescita e l'occupazione, il Consiglio ha adottato un pacchetto integrato comprendente indirizzi di massima per le politiche economiche e orientamenti in materia di occupazione; questi ultimi stabiliscono gli obiettivi, le priorità e i traguardi in materia di occupazione. A questo riguardo, il Consiglio europeo del 22 e 23 marzo 2005 ha invitato a mobilitare tutti i mezzi nazionali e comunitari appropriati, compresa la politica di coesione.
- (6) Nuovi insegnamenti sono stati tratti dal Programma di iniziativa comunitaria EQUAL, soprattutto per quanto riguarda il coordinamento delle azioni a livello locale, regionale, nazionale ed europeo. Tali insegnamenti dovrebbero essere integrati nel sostegno dell'FSE. Particolare attenzione andrebbe riservata alla partecipazione di gruppi mirati, all'integrazione dei migranti, compresi i richiedenti asilo, all'individuazione delle questioni politiche e alle tecniche per la loro successiva integrazione, innovazione e sperimentazione, alle metodologie per la cooperazione transnazionale, al raggiungimento dei gruppi emarginati dal mercato del lavoro, all'impatto delle questioni sociali sul mercato interno e all'accesso a progetti intrapresi da organizzazioni non governative e alla gestione degli stessi.
- (7) L'FSE dovrebbe fornire sostegno alle politiche degli Stati membri che si attengono strettamente alle raccomandazioni e agli orientamenti integrati formulati nell'ambito della Strategia europea per l'occupazione e ai pertinenti obiettivi della Comunità in materia di integrazione sociale, non discriminazione, promozione della parità, istruzione e formazione al fine di contribuire in modo più efficace al conseguimento degli obiettivi e dei risultati convenuti ai Consigli europei di Lisbona e Göteborg.

- (8) L'FSE dovrebbe anche affrontare le dimensioni e le conseguenze pertinenti dell'evoluzione demografica della popolazione attiva della Comunità, segnatamente mediante la formazione professionale permanente.
- (9) Al fine di anticipare e gestire nel modo migliore il cambiamento, nonché incrementare la crescita economica, le opportunità occupazionali per uomini e donne e la qualità e la produttività sul lavoro, nell'ambito dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" e dell'obiettivo "Convergenza", l'assistenza dell'FSE dovrebbe mirare soprattutto ad aumentare l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese, a potenziare il capitale umano e a migliorare l'accesso all'occupazione e la partecipazione al mercato del lavoro, a rafforzare l'integrazione sociale delle persone con difficoltà e a combattere la discriminazione, a incentivare economicamente le persone inattive a inserirsi nel mercato del lavoro, nonché a promuovere partenariati per la riforma.
- (10) Oltre a tali priorità, nelle regioni e negli Stati membri in ritardo di sviluppo è necessario, nell'ambito dell'obiettivo "Convergenza" e al fine di incrementare la crescita economica, le opportunità occupazionali per uomini e donne e la qualità e la produttività sul lavoro, espandere e migliorare gli investimenti nel capitale umano e potenziare la capacità istituzionale, amministrativa e giudiziaria, in particolare per preparare e attuare le riforme e applicare l'acquis.
- (11) Nell'ambito di tali priorità la selezione degli interventi dell'FSE dovrebbe essere flessibile al fine di far fronte alle sfide specifiche in ciascuno Stato membro ed i tipi di azioni prioritarie finanziate dall'FSE dovrebbero lasciare un margine di flessibilità per rispondere a tali sfide.
- (12) La promozione di attività transnazionali e interregionali innovative rappresenta una dimensione importante da integrare nel campo d'azione dell'FSE. Per le azioni nazionali ed interregionali, ed al fine di promuovere la cooperazione, gli Stati membri programmerebbero tali azioni mediante un approccio orizzontale o un asse prioritario dedicato.

- (13) È necessario assicurare la coerenza dell'azione dell'FSE con le politiche formulate nell'ambito della strategia europea per l'occupazione e concentrare il sostegno del Fondo sull'applicazione degli orientamenti e delle raccomandazioni in materia di occupazione.
- (14) Una realizzazione efficace ed efficiente degli interventi del FSE presuppone un buon governo e un partenariato fra tutti i soggetti territoriali e socioeconomici interessati, in particolare le parti sociali e gli altri portatori di interesse, anche a livello nazionale, regionale e locale. Le parti sociali sono chiamate a svolgere un ruolo centrale affinché vi sia un'ampia partecipazione al cambiamento e il loro impegno ai fini del rafforzamento della coesione economica e sociale, migliorando le possibilità di occupazione ed impiego, è di fondamentale importanza. In questo contesto, qualora le parti sociali contribuiscano collettivamente a sostenere finanziariamente le azioni dell'FSE, tale contributo finanziario, seppur costituito da fondi privati, dovrebbe essere incluso ai fini del calcolo del cofinanziamento dell'FSE.
- (15) L'FSE fornisce sostegno alle azioni in linea con gli orientamenti e le raccomandazioni pertinenti adottati nell'ambito della Strategia europea per l'occupazione. Tuttavia, eventuali modifiche delle raccomandazioni e degli orientamenti comporterebbero la revisione di un programma operativo esclusivamente qualora uno Stato membro, o la Commissione di concerto con uno Stato membro, ritenga che il programma operativo debba tenere conto di un'evoluzione socioeconomica significativa, o tener conto in misura maggiore o differente di mutamenti di rilievo nelle priorità comunitarie, nazionali o regionali, o alla luce di valutazioni o a seguito di difficoltà in fase di attuazione.
- (16) Gli Stati membri e la Commissione devono assicurare che l'attuazione delle priorità finanziate dall'FSE nell'ambito degli obiettivi "Convergenza" e "Competitività regionale e occupazione" contribuiscano a promuovere la parità e l'eliminazione delle diseguaglianze tra uomini e donne; è opportuno associare ad una strategia di integrazione di genere azioni specifiche intese ad accrescere la partecipazione sostenibile e il progresso delle donne nel mondo del lavoro.

- (17) L'FSE dovrebbe inoltre sostenere l'assistenza tecnica, incoraggiando in particolare l'apprendimento reciproco tramite gli scambi di esperienze e la loro diffusione e il trasferimento delle buone pratiche, nonché evidenziando il contributo dell'FSE agli obiettivi strategici e alle priorità della Comunità inerenti all'occupazione e all'integrazione sociale.
- (18) Il regolamento (CE) n. (...) recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e sul Fondo di coesione prevede che l'ammissibilità della spesa debba essere stabilita a livello nazionale, con talune eccezioni per le quali è necessario definire disposizioni specifiche. È di conseguenza necessario fissare le eccezioni relative all'FSE.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce i compiti del Fondo sociale europeo ("FSE"), il campo d'applicazione del suo intervento, disposizioni specifiche, nonché i tipi di spesa ammissibili all'assistenza.
2. L'FSE è disciplinato dalle disposizioni del regolamento (CE) n. (...) e dalle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 2

Missione

1. L'FSE contribuisce a realizzare le priorità della Comunità riguardo al rafforzamento della coesione economica e sociale migliorando le possibilità di occupazione ed impiego, adoperandosi per aumentare i posti di lavoro e migliorarne la qualità. A tal fine esso sostiene le politiche degli Stati membri intese a conseguire la piena occupazione e la qualità e la produttività sul lavoro, a promuovere l'integrazione sociale, compreso l'accesso all'occupazione delle persone svantaggiate, e a ridurre le disparità a livello di occupazione sul piano nazionale, regionale e locale.

In particolare, l'FSE fornisce sostegno alle azioni in linea con le misure prese dagli Stati membri sulla base degli orientamenti adottati nell'ambito della Strategia europea per l'occupazione, quali inseriti negli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione, e delle raccomandazioni che li accompagnano.

2. Nello svolgere i compiti di cui al paragrafo 1 l'FSE asseconda le priorità della Comunità riconducibili all'esigenza di potenziare la coesione sociale, rafforzare la produttività e la competitività e promuovere la crescita economica e lo sviluppo sostenibile. In tale contesto, l'FSE tiene conto delle priorità pertinenti e degli obiettivi della Comunità nei settori dell'istruzione e formazione, aumentando la partecipazione al mercato del lavoro delle persone economicamente inattive, combattendo l'esclusione sociale - in particolare per le categorie svantaggiate come le persone con disabilità - promuovendo l'uguaglianza tra uomini e donne e la non discriminazione.

Articolo 3

Portata dell'intervento

1. Nell'ambito degli obiettivi "Convergenza" e "Competitività regionale e occupazione", l'FSE sostiene azioni negli Stati membri intese a conseguire le priorità sottoelencate. All'interno di tali priorità, gli Stati membri possono concentrarsi su quelle più adatte a rispondere alle sfide specifiche cui sono confrontati.
 - a) accrescere l'adattabilità dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al fine di migliorare l'anticipazione e la gestione positiva dei cambiamenti economici, promuovendo in particolare:
 - i) l'apprendimento permanente e maggiori investimenti nelle risorse umane da parte delle imprese, in particolare le PMI, e dei lavoratori tramite l'elaborazione e l'applicazione di sistemi e strategie, tra cui l'apprendistato, che garantiscano un più agevole accesso alla formazione, in particolare per i lavoratori meno qualificati e più anziani, lo sviluppo delle qualifiche e delle competenze, la diffusione di tecnologie della comunicazione e dell'informazione, dell'apprendimento per via elettronica, di tecnologie rispettose dell'ambiente e delle competenze in materia di gestione, la promozione dell'imprenditorialità, dell'innovazione e della creazione di imprese;

- ii) l'elaborazione e la diffusione di forme di organizzazione del lavoro innovative e più produttive, anche in relazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l'individuazione delle esigenze future in materia di occupazione e di competenze e la messa a punto di servizi specifici di occupazione, formazione e sostegno, incluso l'outplacement, per i lavoratori nel contesto di ristrutturazioni aziendali o settoriali;
- b) migliorare l'accesso all'occupazione e l'inserimento sostenibile nel mercato del lavoro per le persone in cerca di lavoro e per quelle inattive, prevenire la disoccupazione, in particolare la disoccupazione di lunga durata e la disoccupazione giovanile, incoraggiare l'invecchiamento attivo e prolungare la vita lavorativa, e accrescere la partecipazione al mercato del lavoro, promuovendo in particolare:
- i) la modernizzazione e il potenziamento delle istituzioni del mercato del lavoro, segnatamente i servizi per l'occupazione ed altre iniziative pertinenti nel contesto delle strategie dell'Unione europea e degli Stati membri a favore della piena occupazione;
 - ii) l'attuazione di misure attive e preventive che consentano l'individuazione precoce delle esigenze con piani d'azione individuali ed un sostegno personalizzato, quale la formazione 'su misura', la ricerca del lavoro, l'outplacement e la mobilità, le attività lavorative autonome e la creazione di imprese – comprese le imprese cooperative, gli incentivi alla partecipazione al mercato del lavoro, misure flessibili per prolungare la carriera dei lavoratori più anziani e misure per conciliare vita professionale e privata migliorando ad esempio i servizi di assistenza all'infanzia e alle persone dipendenti.
 - iii) integrazione ed azioni specifiche, intese a migliorare l'accesso all'occupazione ed accrescere la partecipazione sostenibile e il progresso delle donne nell'occupazione, a ridurre la segregazione di genere sul mercato del lavoro, fra l'altro affrontando alla radice le cause, dirette e indirette, dei differenziali retributivi di genere;

- iv) azioni specifiche intese ad aumentare la partecipazione dei migranti al mondo del lavoro, rafforzando in tal modo la loro integrazione sociale, facilitare la mobilità geografica e occupazionale dei lavoratori e l'integrazione dei mercati transfrontalieri del lavoro, tramite, fra l'altro, l'orientamento, la formazione linguistica e la convalida delle competenze e delle attitudini acquisite.
- c) potenziare l'integrazione sociale delle persone con difficoltà ai fini della loro integrazione sostenibile nel mercato del lavoro e combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro, promuovendo in particolare:
- i) percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro per le persone con difficoltà, quali gli emarginati sociali, i giovani che lasciano prematuramente la scuola, le minoranze, le persone con disabilità e coloro che prestano assistenza a persone dipendenti, attraverso misure di occupabilità anche nel settore dell'economia sociale, l'accesso all'istruzione e alla formazione professionale, nonché misure di accompagnamento e relativi servizi di sostegno per la collettività e di assistenza che migliorino le possibilità di occupazione;
 - ii) accettazione della diversità sul posto di lavoro e lotta alla discriminazione nell'accesso al mercato del lavoro e nell'avanzamento nello stesso, anche tramite iniziative di sensibilizzazione, il coinvolgimento delle comunità locali e delle imprese e la promozione di iniziative locali nel settore dell'occupazione.
- d) Potenziare il capitale umano promuovendo in particolare:
- i) l'elaborazione e l'introduzione di riforme dei sistemi di istruzione e di formazione al fine di sviluppare l'occupabilità, rendendo l'istruzione e la formazione iniziale e professionale più pertinenti ai fini dell'inserimento nel mercato del lavoro e aggiornando costantemente le competenze dei formatori, nell'obiettivo di giungere ad un'economia basata sulla conoscenza;
 - ii) attività di rete tra gli istituti di istruzione superiore, i centri di ricerca e tecnologici e le imprese;

e) Promuovere partenariati, patti e iniziative tramite la creazione di reti di soggetti interessati, quali parti sociali e ONG, a livello nazionale, regionale, locale e transnazionale al fine di promuovere riforme nei settori dell'occupazione e dell'integrazione nel mercato del lavoro.

2. Nell'ambito dell'obiettivo "Convergenza", l'FSE sostiene negli Stati membri azioni inerenti alle priorità elencate in appresso. All'interno di tali priorità, gli Stati membri possono concentrarsi su quelle più adatte a rispondere alle sfide specifiche cui sono confrontati.

a) espandere e migliorare gli investimenti nel capitale umano promuovendo in particolare:

i) l'attuazione di riforme dei sistemi di istruzione e di formazione, in special modo per aumentare la rispondenza delle persone alle esigenze di una società basata sulla conoscenza e sull'apprendimento permanente;

ii) una maggiore partecipazione all'istruzione e alla formazione permanente, anche attraverso provvedimenti intesi a ridurre l'abbandono scolastico, la segregazione di genere rispetto alle materie e ad aumentare l'accesso all'istruzione e alla formazione iniziale, professionale e universitaria, migliorandone la qualità;

iii) lo sviluppo del potenziale umano nella ricerca e nell'innovazione, in special modo attraverso studi e formazione post-laurea dei ricercatori.

- b) Rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale e, ove opportuno, delle parti sociali e delle organizzazioni non governative in una prospettiva di riforme, miglioramento della regolamentazione e buon governo, soprattutto nei settori economico, occupazionale, dell'istruzione, sociale, ambientale e giudiziario, promuovendo in particolare:
- i) meccanismi per migliorare la corretta elaborazione, sorveglianza e valutazione delle strategie e dei programmi, anche tramite studi, statistiche e la consulenze di esperti, sostegno al coordinamento interdipartimentale e dialogo fra gli organi pubblici e privati responsabili;
 - ii) potenziamento delle capacità nell'elaborazione di strategie e programmi nei settori pertinenti, anche per quanto riguarda l'applicazione della legislazione, in particolare attraverso la formazione continua dei dirigenti e del personale e un sostegno specifico ai servizi fondamentali, agli ispettorati e ai soggetti socioeconomici, comprese le parti sociali e i partner ambientali, le organizzazioni non governative interessate e le organizzazioni professionali rappresentative.
3. L'FSE può sostenere azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, nel territorio degli Stati membri ammissibili a titolo del Fondo di coesione e del suo sostegno transitorio, come stabilito rispettivamente dall'articolo 5, paragrafo 3 e dall'articolo 7 bis, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. (...) recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e sul Fondo di coesione.
4. Nell'attuare gli obiettivi e le priorità di cui ai paragrafi 1 e 2 l'FSE sostiene la promozione e l'integrazione delle attività innovative negli Stati membri.
5. L'FSE sostiene inoltre azioni transnazionali e interregionali segnatamente tramite la condivisione di informazioni, esperienze, risultati e buone pratiche e lo sviluppo di strategie complementari e di azioni coordinate o collettive.

6. In deroga all'articolo 33, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. (...), regolamento generale, il finanziamento di misure intese a conseguire la priorità "integrazione sociale" di cui al paragrafo 1, lettera c), punto i) che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. (...), regolamento relativo al FESR, può essere portato al 15% dell'asse prioritario interessato.

Articolo 4

Coerenza e concentrazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché le azioni sostenute dall' FSE siano coerenti con la Strategia europea per l'occupazione e contribuiscano alle azioni avviate nel contesto di quest'ultima. Essi accertano in particolare che la strategia contenuta nel quadro di riferimento strategico nazionale e le azioni contenute nei programmi operativi promuovano gli obiettivi, le priorità e i traguardi della Strategia in ciascuno Stato membro nel quadro dei programmi nazionali di riforma e dei piani d'azione nazionali per l'integrazione sociale.

Gli Stati membri concentrano inoltre l'assistenza, laddove l'FSE può contribuire alle politiche, sull'attuazione delle pertinenti raccomandazioni in materia di occupazione di cui all'articolo 128, paragrafo 4, del trattato, nonché dei pertinenti obiettivi della Comunità relativi all'occupazione in materia di integrazione sociale, istruzione e formazione. Gli Stati membri procedono in tal senso all'interno di un quadro di programmazione stabile.

2. Nell'ambito dei programmi operativi le risorse sono canalizzate dove la necessità è maggiore e si concentrano sui settori nei quali il sostegno dell'FSE può contribuire significativamente al conseguimento degli obiettivi del programma. Per massimizzare l'efficacia del sostegno dell'FSE, i programmi operativi tengono conto, se del caso, segnatamente delle regioni e località colpite dai problemi più gravi, quali le zone urbane svantaggiate e le regioni ultraperiferiche, le zone rurali in declino e le zone dipendenti dalla pesca e quelle particolarmente colpite dagli effetti negativi delle rilocalizzazioni di imprese.

3. Se del caso, una breve sezione relativa al contributo dell'FSE alla promozione degli aspetti dell'integrazione sociale pertinenti al mercato del lavoro è inserita nelle relazioni nazionali degli Stati membri nell'ambito del metodo di coordinamento aperto in relazione alla protezione sociale e all'integrazione sociale.
4. Gli indicatori contenuti nei programmi operativi cofinanziati dall' FSE hanno carattere strategico, sono numericamente limitati e riflettono quelli impiegati per l'attuazione della Strategia europea per l'occupazione e nel contesto degli obiettivi pertinenti della Comunità in materia di integrazione sociale, istruzione e formazione.
5. Le valutazioni effettuate in rapporto all'intervento dell'FSE verificano inoltre il contributo delle azioni sostenute dal Fondo all'attuazione della Strategia europea per l'occupazione e agli obiettivi comunitari nei settori dell'integrazione sociale, della non discriminazione e parità tra uomini e donne e dell'istruzione e formazione nello Stato membro interessato.

Articolo 5

Buon governo e partenariato

1. L'FSE promuove il buon governo e il partenariato. Il suo sostegno è concepito ed attuato al livello territoriale idoneo, tenendo conto del livello nazionale, regionale e locale conformemente alle disposizioni istituzionali proprie di ciascuno Stato membro.
2. Gli Stati membri assicurano il coinvolgimento delle parti sociali e l'adeguata consultazione e partecipazione di altri portatori di interesse, al livello territoriale appropriato, nelle fasi di preparazione, attuazione e sorveglianza del sostegno dell'FSE.

3. L'autorità di gestione di ciascun programma operativo incoraggia l'adeguata partecipazione delle parti sociali alle attività finanziate ai sensi dell'articolo 3.

Nell'ambito dell'obiettivo "Convergenza" una percentuale adeguata delle risorse dell'FSE è assegnata al potenziamento delle capacità, che includono la formazione, le misure di messa in rete, il rafforzamento del dialogo sociale, e ad attività intraprese collettivamente dalle parti sociali, in particolare per quanto riguarda l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).

4. L'autorità di gestione di ciascun programma operativo incoraggia l'adeguata partecipazione e l'accesso delle organizzazioni non governative alle attività oggetto di finanziamento, segnatamente nei settori dell'integrazione sociale, della parità di genere e delle pari opportunità.

Articolo 6

Parità fra uomini e donne e pari opportunità

Gli Stati membri provvedono affinché i programmi operativi comprendano una descrizione delle misure adottate per favorire la parità di genere e le pari opportunità nelle fasi di preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei programmi operativi. Gli Stati membri promuovono una partecipazione equilibrata di donne e uomini alla gestione e alla realizzazione dei programmi operativi a livello locale, regionale e nazionale, come opportuno.

Articolo 7

Innovazione

Nell'ambito di ciascun programma operativo, è riservata particolare attenzione alla promozione e integrazione delle attività innovative. L'autorità di gestione sceglie i temi che potranno beneficiare del finanziamento dell'innovazione nel contesto dei partenariati e definisce idonee modalità di attuazione. Essa informa il comitato di sorveglianza di cui all'articolo 62 del regolamento (CE) n. (...) recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e sul Fondo di coesione in merito ai temi prescelti.

Articolo 8

Azioni transnazionali e interregionali

1. Allorché gli Stati membri sostengono azioni a favore di azioni transnazionali e/o interregionali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, come un asse prioritario specifico all'interno di un programma operativo, il contributo dell'FSE può essere aumentato del 10% a livello di asse prioritario. Tale maggior contributo non è incluso nel calcolo dei massimali stabiliti dall'articolo 51 del regolamento n. (...).
2. Gli Stati membri garantiscono, se opportuno con l'ausilio della Commissione, che l'FSE non finanzia operazioni specifiche finanziate contemporaneamente tramite altri programmi transnazionali comunitari, segnatamente nel settore dell'istruzione e della formazione.

Articolo 9

Assistenza tecnica

La Commissione promuove in particolare scambi di esperienze, attività di sensibilizzazione, seminari, attività di rete e revisioni paritetiche che permettono di individuare e diffondere le buone pratiche e incoraggiare l'apprendimento reciproco e la cooperazione transnazionale e interregionale al fine di ampliare la dimensione politica e il contributo dell'FSE agli obiettivi della Comunità in materia di occupazione e integrazione sociale.

Articolo 10

Comunicazione delle informazioni

Le relazioni di attuazione annuali e finali di cui all'articolo 66 del regolamento (CE) n. (...) recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e sul Fondo di coesione contengono, se del caso, una sintesi in merito all'attuazione dei seguenti punti:

- a) integrazione della dimensione di genere nonché eventuali azioni specifiche nel settore;
- b) azioni intese ad aumentare la partecipazione dei migranti nel mondo del lavoro, rafforzando in tal modo la loro integrazione sociale;
- c) azioni intese a rafforzare l'integrazione professionale delle minoranze, migliorandone in tal modo l'integrazione sociale;
- d) azioni intese a rafforzare l'integrazione professionale e sociale di altre categorie svantaggiate, incluse le persone con disabilità;
- e) attività innovative, corredate di una presentazione dei temi, dei loro risultati e della loro divulgazione ed integrazione;
- f) azioni transnazionali e/o interregionali.

Ammissibilità delle spese

1. L'FSE contribuisce alla spesa ammissibile che, nonostante l'articolo 51 del regolamento n. (...), regolamento generale, può includere tutte le risorse finanziarie costituite collettivamente da datori di lavoro e lavoratori. L'assistenza assume la forma di sovvenzioni individuali o globali non rimborsabili, sovvenzioni rimborsabili, abbuoni di interessi sui prestiti, microcrediti, fondi di garanzia e acquisizione di beni e servizi conformemente alle norme in materia di appalti pubblici.

2. Le spese seguenti non sono ammissibili a un contributo dell'FSE:
 - a) l'IVA recuperabile;

 - b) gli interessi passivi;

 - c) l'acquisto di mobili, attrezzature, veicoli, infrastrutture, beni immobili e terreni.

3. Le spese seguenti sono considerate ammissibili a un contributo dell'FSE ai sensi del paragrafo 1 a condizione che siano sostenute conformemente alle legislazioni nazionali, comprese quelle in materia contabile, e alle condizioni specifiche sottoindicate:
 - a) le indennità o retribuzioni versate da un terzo a beneficio dei partecipanti ad un'operazione e certificate come ricevute dal beneficiario.

 - b) nel caso delle sovvenzioni, i costi indiretti dichiarati su base forfettaria fino al 20% dei costi diretti di un'operazione.

 - c) i costi di ammortamento di attivi ammortizzabili di cui al paragrafo 2, lettera c), assegnati esclusivamente per la durata di un'operazione, nella misura in cui sovvenzioni pubbliche non hanno contribuito all'acquisto di tali attivi.

4. Le norme di ammissibilità enunciate all'articolo 7 del regolamento (CE) n. (...) relativo al FESR si applicano alle azioni cofinanziate dall'FSE che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. (...) relativo al FESR.

Articolo 12

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non infirma né il proseguimento dell'applicazione, né la modifica, compreso il totale o parziale annullamento, degli interventi approvati dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1784/99 relativo al Fondo sociale europeo, o altre normative applicabili a tali interventi in data 31dicembre 2006, che saranno di conseguenza successivamente applicabili a tali interventi o progetti fino alla loro conclusione.
2. Le richieste di contributo presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1784/99 restano valide.

Articolo 13

Abrogazione

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 12, il regolamento (CE) n. 1784/99 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2007.

I riferimenti al regolamento (CE) n. 1784/99 si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 14

Clausola di revisione

Il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 31 dicembre 2013, secondo la procedura di cui all'articolo 148 del trattato.

Article 15

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente